

notaio Amodio, e con domicilio eletto in Trieste presso lo studio dell'avv. Claudio Bragaglia;

APPELLATA

Appello della sentenza n. 1231/2015, di data 14-16.9.2015, del Tribunale di Udine

CONCLUSIONI DELLE PARTI

dell'appellante:

Voglia la Ill.Ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda,

accogliere le seguenti conclusioni:

Domanda di integrazione della ctu contabile come segue:

a) per calcolare il taeg espresso dal contratto sia al momento della pattuizione che con riferimento agli oneri chiesti in pagamento alla data del 16/08/2013 già individuata dalla Ill. Ma C.d.A ed oggetto dei conteggi della ctu per le ragioni già indicate nell'atto di appello.

b) per calcolare il saldo del rapporto alla data del 16/08/2013 individuata dalla Ill.Ma Corte di Appello con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 c. 7° del tub derivante da

b1) nullità per indeterminatezza delle clausole di indicizzazione finanziaria e monetaria (violazione dell'art. 1346 cc e art. 117 c. 4° tub);



b2) impossibilità di ricostruire il credito del leasing in base al contratto ma solo in base elementi non dettagliati in contratto ne nei documenti di causa (prassi bancaria e precedenti ctu aventi ad oggetto lo stesso tipo di contratto);

b3) l'assenza dei documenti comprovanti i tassi di interesse utilizzati in ctu per l'applicazione della clausole di indicizzazione finanziaria nel corso del rapporto.

In subordine,

nel caso in cui la Ill.Ma Corte di Appello non dovesse ritenere di disporre una integrazione della ctu, si chiede:

1. riformare l'impugnata sentenza n. 1231 del 2015, pubblicata in data 16/09/2015 dal Tribunale civile di Udine a firma del G.U.M. Dr. Gianfranco Pellizzoni e, per l'effetto,

2. accogliere le domande così come formalizzate nell'atto di appello e di seguito sintetizzate:

2a) accertare e dichiarare che nel rapporto contrattuale di cui alla locazione finanziaria immobiliare n. 324751 dell'11.12.2007 la clausola M), relativa al calcolo degli interessi di mora, determina nella sua concreta applicazione rispetto all'impianto contrattuale comprensivo degli interessi



corrispettivi, un saggio usurario di natura pattizia, con conseguente nullità della clausola stessa;
2b) per effetto della rilevata usura pattizia, dichiarare che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c., nel rapporto contrattuale inter partes, [REDACTED]

[REDACTED]
nulla devono a titolo di interessi di qualsivoglia natura, ivi compresi gli interessi corrispettivi e le indicizzazioni, dovendosi considerare persistente l'obbligo di rimborso, secondo le modalità contrattualmente previste, del solo capitale anticipato;

2c) quale ulteriore effetto condannare [REDACTED] alla restituzione della somma di € 192.336,20= oltre IVA o di quella diversa maggiore e minore somma che risulterà essere stata pagata da [REDACTED] a titolo di interessi di qualsivoglia natura, in conformità al disposto art. 644 c.p., maggiorata degli interessi legali da ogni singolo versamento e sino al rimborso effettivo;

2d) ferme l'eccepita nullità della clausola M) e la sussistenza di usura pattizia, accertare e dichiarare in ogni caso la nullità della clausola contrattuale D) "indicizzazione dei canoni" con rife-


rimento alla clausola L) nella parte in cui introduce il "rischio cambio", con conseguente inapplicabilità della indicizzazione rischio cambio, nonché la nullità del contratto derivato con la stessa abusivamente introdotto, per i motivi indicati nelle conclusioni dell'atto di appello alle lett d1 - d6 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il saldo del rapporto alla data del 16/08/2013 è pari ad euro 82.748,17 a debito della parte utilizzatrice, come da pag. 21 della ctu

2e) per effetto dell'usura pattizia rilevata al punto d1), riconducibile alla clausola D) in relazione alla lettera L), dichiarare che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c., nel rapporto contrattuale inter

si di qualsivoglia natura, ivi compresi gli interessi corrispettivi e le indicizzazioni, dovendosi considerare persistente l'obbligo di rimborso, secondo le modalità contrattualmente previste, del solo capitale anticipato;

2f) in subordine, per effetto della dichiarata nullità della clausola di indicizzazione e/o del contratto derivato introdotto con il rischio cambio,





o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa o, comunque, dichiarare non dovuti alla stessa importi a titolo di indicizzazione rischio cambio che, ove fatturati, dovranno essere stornati con emissione di corrispondente nota di credito;

2g) in subordine: dichiarare non dovuti gli interessi prodottisi per applicazione della predetta clausola D) con superamento periodico del tasso soglia usurario e condannare [REDACTED] alla restituzione o dichiarare la non debenza da parte di [REDACTED] della somma di € 82.243,00, o di quella diversa, maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi legali da ogni singolo versamento e sino al rimborso effettivo;

2h) in ogni caso accertare che [REDACTED] non ha correttamente applicato le previsioni contrattuali relative alla quantificazione delle indicizzazioni rischio tasso e rischio cambio, generando un illegittimo addebito residuo per la somma di € 27.488,00=, o di quella diversa, maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, che dovrà



essere dichiarata non dovuta da parte di [REDACTED] e dei garanti e che, ove risultasse già corrisposta, dovrà determinare la condanna di [REDACTED] alla relativa restituzione con la maggiorazione degli interessi legali da ogni singolo versamento e sino al rimborso effettivo;

3. condannare controparte al pagamento di spese e competenze di lite relative al doppio grado di giudizio con distrazione in favore degli scriventi procuratori anticipatari.

dell'appellato:

NEL MERITO:

- a) dichiarare la Corte inammissibile l'appello pro-



- c) ponga la Corte gli oneri della CTU espletata in corso di causa in capo agli appellanti;



- d) condanni la Corte gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del secondo grado del giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario spese.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132, n. 4, c.p.c. come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 69/2009)

1. La sentenza impugnata.

Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Udine ha respinto l'opposizione proposta da 



si e spese, a titolo di pagamento di importi dovuti in relazione al contratto di leasing stipulato in data 11.12.2007 - condannando gli opposenti al pagamento delle spese di lite.

Va premesso che con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo gli opposenti avevano:

- a) contestato il credito dell'opposta;
- b) lamentato la presenza di usura pattizia nel contratto ed eccepito la nullità della clausola M) relativa agli interessi di mora, sostenendo la conse-



guente applicabilità degli art. 644 c.p. e 1815, comma secondo, c.c. con riferimento a tutti gli interessi, indicizzazioni e spese comunque addebitati;

c) eccetto la nullità della clausola D) "indicizzazione dei canoni" con riferimento alla clausola L), nella parte in cui introduceva il rischio cambio, in quanto generatrice di interessi usurari, con conseguente applicabilità degli art. 644 c.p. e 1815, comma secondo, c.c. e non debenza di alcun tipo di interesse;

d) eccetto la nullità della clausola D) "indicizzazione dei canoni" con riferimento alla clausola L) per l'abusiva introduzione di uno strumento derivato a sua volta nullo in quanto privo di finalità di copertura, produttivo di costi impliciti non dichiarati e senza previsione di recedibilità;

Il Tribunale, premessa una ricostruzione generale della natura giuridica del leasing, ha osservato che nel contratto in questione erano analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti "i tassi di interesse,

il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il Taeg o l'indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia agli operatori di settore", sicché le censure mosse all'operato della banca sotto tale profilo apparivano prive di fondamento; in secondo luogo ha sostenuto che le contestazioni sollevate in merito alle clausole di indicizzazione del contratto apparivano infondate, atteso che le parti avevano liberamente sottoscritto tale pattuizione, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. e dell'art. 118 del TUB, che consentiva lo ius variandi nei contratti a tempo indeterminato e di durata; parimenti infondata era la tesi che tale clausola fosse nulla in quanto indeterminata; le clausole di indicizzazione erano pienamente legittime e non erano prive di causa, avendo funzioni di copertura del rischio di cambio in contratti a tasso variabile, ed erano consentite dall'art. 118 del TUB; era per contro da rigettare, in quanto priva di fondamento giuridico, la tesi che la clausola di indicizzazione dei contratti in esame fosse sottoposta alle norme del TUF di cui al D. Lgs. 58/1998, in quanto contenente al suo interno uno strumento finanziario derivato (ovvero una scommessa sui tassi di cambio), posto che

la clausola di indicizzazione in esame poteva certamente essere ricondotta a uno di tali tipi di contratti derivati (in particolare potendo essere qualificata come un domestic currency swap), ma non per questo andava sottoposta alle disposizioni del richiamato testo normativo, avendo dato luogo ad un c.d. "derivato incorporato", vale a dire ad un prodotto misto, la cui causa prevalente rimaneva quella di finanziamento; conseguentemente, il derivato incorporato presente in un contratto di finanziamento doveva essere trattato come una clausola di indicizzazione del contratto principale secondo i parametri di trasparenza e forma contrattuale del TUB, mentre allo stesso non poteva essere applicata la normativa del TUF; i criteri di indicizzazione erano stati esplicitati in maniera trasparente ed intelligibile per un operatore medio ed il contenuto della clausola era determinato o determinabile in riferimento agli elementi illustrati; quanto alla contestata usurarietà degli interessi, la tesi era priva di fondamento giuridico, posto che la stessa c.t.p. di parte attrice aveva individuato il Taeg del contratto nel 5,1713% come rispettoso della soglia, così come il tasso di mora del 9,9270% - a fronte di un tasso soglia del 10,23% alla data della sottoscrizione - arrivando a ritenere supera-

to il tasso soglia nel periodo solo in base ad un fallace ragionamento circa la sommatoria in astratto anche degli interessi moratori ed altre voci in tema di riscatto anticipato; infine, in nessun caso la legge prevedeva che gli interessi moratori si sommassero agli interessi corrispettivi, posto che questi ultimi erano dovuti per una somma di denaro alla cui restituzione il debitore era obbligato ai sensi dell'art. 1815 c.c., mentre gli interessi moratori, presupponendo un ritardo imputabile, avevano funzione risarcitoria; in ogni caso, una eventuale usurarietà degli interessi di mora mai avrebbe potuto travolgere la clausola relativa agli interessi corrispettivi, pienamente legittima.

2. I motivi d'appello.

Gli appellanti propongono un complesso coacervo di motivi, non organicamente strutturati e non sempre di facile lettura, e tuttavia tali da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dall'art. 342 c.p.c. nella interpretazione fornita da Cass. S.U. 27199/2017.

Lamentano, in primo luogo, che erroneamente il Tribunale avrebbe aderito alla teoria dell'assorbimento (del derivato nel contratto di leasing) anziché a quella del collegamento (in base



alla quale il derivato manterrebbe la sua propria identità causale), sostenendo comunque che, a prescindere dalla qualificazione dogmatica della natura del collegamento esistente tra leasing e derivato ospite, la normativa applicabile alla fattispecie doveva essere quella del TUB (in particolar modo art. 117) e quella in tema di accertamento della natura usuraria della pattuizione (art. 644 c.p., art. 1 della legge 24/2001), e ciò in quanto le clausole che avevano introdotto nel contratto il derivato - vale a dire la clausola di indicizzazione e la clausola "rischio cambio" - avevano inserito nel leasing costi occulti, i quali dovevano considerarsi rilevanti sia ai sensi dell'art. 117, quarto comma, del TUB, in quanto costituenti un prezzo pattuito, sia ai sensi della normativa in tema di usura, perché costituenti un onere collegato alla erogazione del credito; individuati i costi occulti asseritamente contenuti nel contratto da un lato nella commissione occulta generata dall'applicazione dell'opzione prevista dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto in caso di risoluzione (che rendeva la patologia del contratto più conveniente per la concedente rispetto allo sviluppo fisiologico dello stesso) e dall'altro nel costo occulto derivante dalle clausole di indiciz-



zazione e rischio cambio, gli appellanti eccepiscono l'indeterminatezza del t.a.e.g. espresso dal contratto e la nullità della clausola per nullità della causa derivante da alea unilaterale e sbilanciata, rilevando che il derivato costituisce un'operazione finanziaria complessa che impone oneri di informazione a carico della banca, anche in considerazione del fatto che il conduttore non è uno speculatore di borsa, ma un imprenditore che vuole finanziare la sua impresa; sostengono, quindi, che il vero t.a.e.g. del contratto, rielaborato considerando l'incidenza della commissione occulta scaturente dalla clausola di attualizzazione dei canoni a scadere per il caso di risoluzione anticipata del contratto, sarebbe pari al 14,751%, come dalla depositata perizia di parte, e quindi usurario; eccepiscono, quindi, anche la violazione del TUF e della ulteriore normativa regolamentare in tema di investimenti finanziari, richiamando alcune sentenze emesse dal Tribunale di Udine; rilevano, quindi, di non avere mai sostenuto la tesi della sommatoria tra il tasso degli interessi corrispettivi ed il tasso degli interessi di mora ai fini della valutazione dell'usura pattizia e richiamano la rilevabilità d'ufficio della relativa nullità; sostengono, ancora, la necessità che anche il tasso